

Mobilità in deroga per gli apprendisti licenziati in mancanza dell'Ente bilaterale

Argomento - Per il triennio 2009-2011 la legge riconosce, anche in caso di licenziamento, l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell'indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali (art. 19, legge n. 2/2009). L'Inps, con circolare n. 39/2009, ha specificato che per il riconoscimento di tale beneficio non devono essere ricercati i requisiti assicurativi (un contributo DS versato almeno 2 anni prima) e contributivi 52 settimane di contributi DS versati nell'ultimo biennio) generalmente necessari per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. Inoltre per il biennio 2009-2010, è garantito agli apprendisti sospesi o licenziati un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga, pari all'80% della retribuzione di riferimento. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti bilaterali, i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga. Per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga agli apprendisti licenziati devono essere ricercati esclusivamente i requisiti della anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (Inps, circ. n. 43/2010).

Novità - Le domande di disoccupazione presentate dagli apprendisti licenziati, respinte per assenza di intervento integrativo dell'Ente bilaterale, comportano il diritto per gli stessi di accedere alla mobilità in deroga, se in possesso dei requisiti di anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro. Gli importi indebitamente liquidati a titolo di disoccupazione ordinaria dovranno essere recuperati dall'Inps sulla prestazione di mobilità in deroga oppure, nell'ipotesi in cui il lavoratore non possa vantare i requisiti indicati di cui all'art. 16, comma 1, legge n. 223/1991, direttamente dallo stesso lavoratore. **Pietro Gremigni**

Licenziamento apprendista

Sussiste l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale



Possesso di almeno 3 mesi di servizio



Erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per un massimo di 90 giorni annui



Cessa l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale

Non sussiste l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale o l'intervento è insufficiente (meno del 20%)



Possesso di anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato



Erogazione dell'indennità di mobilità in deroga (80% della retribuzione) nei termini e alle condizioni previste dall'accordo regionale



Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga agli apprendisti licenziati

L'art. 19, comma 1, let. c), del Dl n. 185/2008 - convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009 - riconosce, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l'accesso alla

disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali agli apprendisti licenziati, subordinando l'effettività della tutela all'intervento integrativo degli Enti bilaterali nella misura del 20% dell'indennità spettante.

L'art. 19, comma 1 -bis, della legge in commento stabilisce che, in mancanza di detto intervento, i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Con messaggio n. 008316 del 24 marzo u.s. sono state fornite le prime indicazioni in merito alle modalità operative da adottare per la gestione delle domande giacenti presso le Sedi. In particolare è stata manifestata la necessità di porre in evidenza le domande presentate dagli apprendisti licenziati stante la riserva, espressa dalla Direzione Centrale con messaggio n. 2608 del 27 gennaio u.s., in ordine alle modalità applicative dell'articolo 19, legge n. 2/2009.

Con circolare n. 43 del 29 marzo u.s. la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito ha sciolto la riserva affermando che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga agli apprendisti licenziati dovranno essere ricercati esclusivamente i requisiti richiamati dall'art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui alme-

no sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, comma 1, legge n. 223/1991).

Ciò premesso, dovendosi ritenere superate le disposizioni impartite nel mes-

saggio n. 008316 del 24 marzo u.s., paragrafo B), si forniscono le istruzioni per la gestione delle domande di disoccupazione non agricola ordinaria per gli apprendisti licenziati alla luce delle ultime disposizioni citate:

- le domande presentate dagli apprendisti licenziati devono essere respinte indicando come motivazione la dicitura: «assenza intervento integrativo ente bilaterale»;

- verificare per ogni posizione la presenza o meno dei requisiti di anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro (art. 16, comma 1, legge n. 223/1991), indispensabili per l'accesso alla mobilità in deroga ex art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

- invio della comunicazione allegata ai lavoratori apprendisti in possesso dei requisiti summenzionati ed agli ex datori di lavoro presso i quali hanno prestato attività lavorativa, in modo che questi possano presentare richiesta di autorizzazione alla mobilità in deroga presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

Gli importi erroneamente liquidati come disoccupazione ordinaria dovranno essere posti a recupero sulla prestazione di mobilità in deroga ovvero, nell'ipotesi in cui il lavoratore non possa vantare i requisiti ex art 16, comma 1, legge n. 223/1991, recuperati direttamente dallo stesso.